

CONDIZIONI GENERALI di contratto di vendita di pacchetti turistici

• DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI VIAGGIO

Il contratto è regolato dagli articoli che seguono e dal Decr. Legisl. n. 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE e dalle convenzioni internazionali in materia, e in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con la legge 27 dicembre 1997, n.1084 sulla responsabilità dell'organizzatore, della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con la legge 19 maggio 1932, n. 841

• PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell'Organizzatore. L'agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell'art. 6 del Decr. Legisl. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio viaggio.

• PAGAMENTI

All'atto della prenotazione dovrà essere versato il 25% della quota complessiva del viaggio inclusi i diritti di iscrizione e assicurativi, mentre il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza oppure in concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 30 giorni antecedenti alla partenza. Il mancato incasso da parte dell'Organizzatore del viaggio dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite potrebbe costituire clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore.

• MODIFICHE DEL POACCHETTO TURISTICO

I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tale variazione si fa riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.

Se prima della partenza l'Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della funzione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all'Organizzatore o al venditore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata. L'Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative i, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l'Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l'Organizzazione soltanto se nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l'addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute come segue:

- Sostituzioni (cambiamento nomi); addebito della quota di iscrizione per il Cliente rinunciataro a partire da 30 giorni di calendario prima della partenza (art. 7 condizioni generali).

• Modifica albergo nella stessa località; modifica del tipo e/o numero di camere; modifica trattamento alberghiero; modifica della classe di volo addebito di €35 per pratica e per variazioni a partire da 30 giorni di calendario prima della partenza e fino a tre giorni lavorativi escluso il sabato; dopo l'addebito sarà comunicato sarà comunicato caso per caso.

- Modifica della data di partenza del viaggio; riduzione della durata del viaggio/soggiorno; addebito della quota d'iscrizione fino a 30 giorni prima della partenza; dopo addebito della sola penale prevista all'art. 5 ridotta del 50%.

• ANNULLAMENTI (recesso dal contratto)

In caso di recesso dal contratto di viaggio, il viaggiatore è comunque tenuto al pagamento della quota d'iscrizione. Inoltre, qualora il recesso avvenga al di fuori delle ipotesi di cui al successivo Art. 7, il viaggiatore è tenuto a versare, quale corrispettivo per il recesso ex art. 1373, III comma c.c. le penali di seguito specificate (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello di inizio del viaggio):

- 10% fino a 30 giorni prima della partenza
 - 25% fino a 20 giorni prima della partenza
 - 50% fino a 10 giorni prima della partenza
 - 75% fino a 5 giorni prima della partenza
- nessun rimborso dopo tale termine

Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio.

- SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciataro può farsi sostituire da altra persona sempre che: -l'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro i 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

- non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la funzione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciataro,
- il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedure alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Il cliente rinunciataro dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista.

Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo di prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

•ANNULLAMENTO SENZA PENALE

Il viaggiatore potrà recedere dal contratto di viaggio, senza versare il corrispettivo per il recesso di cui al precedente art. 5 in caso di modifica da parte dell'Organizzatore di uno degli elementi essenziali del contratto quali, a titolo esemplificativo, variazione della località e/o data di partenza, modifiche tali al viaggio da trasformarlo in un prodotto differente, aumento del costo del pacchetto superiore al 10%. In tal caso il viaggiatore sarà tenuto a comunicare, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di modifica, se intende esercitare il diritto di recesso, ovvero accettare la modifica. In assenza di comunicazione nei tempi previsti, la modifica si intenderà accettata.

• CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'Organizzazione in base a propri centri di valutazioni degli standard di qualità.

• RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE

L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato dal fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle presentazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

• LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto all'Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alla indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato dall'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui gli art. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'Organizzatore. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti della fonti di diritto uniformi vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

• RECLAMI E DENUNCE

Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'Organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'Organizzatore deve prestare al consumatore l'assistenza richiesta al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione.

• ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO

Prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell'Organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto.

• FONDO DI GARANZIA

Ai sensi dell'Art. 21 D.L. 17/03/95, è prevista l'istituzione di un fondo di garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in casa di insolvenza o fallimento dell'Organizzazione, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero.

• FORO COMPETENTE / CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede il Tour Operator. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quanto sono le parti in causa più uno che funge da Presidente nominativo dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, del Presidente dal Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà ritualmente e secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.

SCHEDA TECNICA

Quote espresse in euro.

Validità delle proposte dal 15 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2007

Organizzazione tecnica: Harmony srl – Roma.

Le presenti proposte sono state redatte conformemente alle disposizioni della Legge Regionale Turismo n° 63 del 17-9-1984.

Copia del programma è stata trasmessa per verifica all'Ente Provinciale del Turismo di Roma.

Polizza assicurativa n° 45188 C.E.A. in osservanza alle disposizioni previste dalla legge regionale.

**Spese apertura/ gestione pratica: 36 per adulto
26 per bambini 2/11 anni**

Sono sempre dovute e comprendono i costi fissi di prenotazione

Tasse aeroportuali e supplemento carburante da calcolare al momento dell'organizzazione del viaggio.